



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SOSTENIBILITA' E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 54/ 38	di data 27/11/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SS.MM. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO PER IL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. è stato emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che riunisce organicamente in un unico testo normativo tutte le disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia di documentazione amministrativa;

visti, con riferimento al suddetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., in particolare:

- gli articoli 46 e 47 che disciplinano le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- gli articoli 71 e 72 che prescrivono e disciplinano le modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, presentate alle Pubbliche Amministrazioni;
- l'articolo 72, comma 2, ai sensi del quale le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- gli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. che, tra l'altro, prescrivono la decadenza dai benefici qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione e la conseguente applicazione delle norme penali a chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal testo unico;

rilevato che l'Amministrazione comunale, in quanto Ente titolare di procedimenti nei quali sono presentate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi del predetto articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., deve effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in quanto Pubblica Amministrazione certificante, ai sensi dell'articolo 72 del citato D.P.R.;

atteso che con deliberazione n. 126 di data 10.6.2002 la Giunta comunale ha approvato il Disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, successivamente modificato con deliberazione giunta n. 173 di data 18.06.2012;

visti gli artt. 9 e 10 del sopracitato Disciplinare riguardanti i controlli a campione e le disposizioni organizzative dei Dirigenti a riguardo;

atteso che in particolare l'articolo 10 recita "Ogni Dirigente di Servizio, al fine di bilanciare l'esigenza di controllo sulle DSC e DSAN con i principi di efficienza, tempestività ed economicità dell'attività amministrativa nonché di privilegiare la tempestività dei controlli rispetto alla quantità, tenuto conto anche della rilevanza e del numero delle dichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti di competenza nonché di altri particolari aspetti, deve con propria determinazione:

- a) fissare la tempistica e le modalità (puntuali o a campione, dirette o indirette) dei controlli per i singoli procedimenti o per categorie omogenee;
- b) stabilire la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione per i singoli procedimenti o per categorie omogenee di procedimenti;
- c) stabilire, eventualmente, nel caso di procedura di gara, di concorsi e di ammissione a graduatorie, in relazione alla quantità dei dati da verificare e al carico di lavoro, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione dei soggetti risultati aggiudicatari o idonei;
- d) stabilire, eventualmente nel caso di procedimenti in cui l'interessato presenta un'istanza contenente più DSC e DSAN, di fare riferimento al numero delle istanze presentate anziché al numero delle dichiarazioni, al fine di determinare la percentuale e le modalità di effettuazione dei controlli a campione";

vista la circolare della Segreteria generale n. 7/2021 prot. n. 307729/2021 avente ad oggetto "Nuove disposizioni di legge in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio. Adempimenti operativi";

posto che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere effettuati in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

considerato inoltre che alla situazione del dichiarante che dovesse rendere dichiarazioni mendaci, in seguito all'accertamento della non veridicità, sono collegate due ulteriori rilevanti conseguenze:

- la revoca, ossia la restituzione, del beneficio economico o della parte di beneficio eventualmente già erogata sulla base della dichiarazione non veritiera;
- il divieto di presentare domanda alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza;

atteso che il Piao 2024-2026 è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 36 del 12 febbraio 2024 ed è stato variato con deliberazioni della Giunta comunale n. 217 del 29 luglio 2024 e n. 306 del 4 novembre 2024 e reca l'indicazione dei rischi e delle corrispondenti azioni preventive da attuare trasversalmente dai Servizi comunali nell'ambito del processo relativo alle procedure di gara gestite dai medesimi;

rilevato, in particolare, che a fronte del rischio individuato nel possibile scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni, le azioni indicate dal piano recano, oltre alla creazione di check list per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti, anche la formalizzazione di criteri oggettivi per la creazione del campione di situazioni da controllare;

dato atto che, in materia di contratti pubblici, è in vigore il D.Lgs. 36/2023;

verificato che l'articolo 52 del D.Lgs. 36/2023, rubricato "Controllo sul possesso dei requisiti", recita quanto segue: "1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva,

alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

posto che, anche a livello provinciale, il riferimento in tema di verifica dei requisiti degli operatori economici è ora costituito dal D.Lgs. 36/2023, in quanto la Legge Provinciale n. 2/2020, che recava specifica disciplina legata al periodo emergenziale, non è più efficace per le determinazioni adottate a partire dal 1 luglio 2023 e, inoltre, in sede di adeguamento dell'ordinamento provinciale ai contenuti del D.Lgs. 36/2023, sono stati abrogati gli articoli 19 bis e 22 della Legge Provinciale n. 2/2016, rispettivamente in tema di verifica dei requisiti per i soggetti iscritti al mercato elettronico provinciale e di modalità di verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione ai fini della stipula di contratti;

evidenziato che è stato formulato un quesito all'Esperto Risponde della Provincia Autonoma di Trento, in materia di controllo sul possesso dei requisiti negli affidi diretti, il quale, seppur costituendo solo un parere circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, costituisce un autorevole riferimento in quanto è reso da esperti del settore in ambito provinciale;

evidenziato che tale parere ha chiarito aspetti in merito alle tempistiche ed alle modalità di scelta del campione di operatori economici da controllare per le procedure di affidamento di servizi e forniture;

dato atto che il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino ad euro 40.000,00 può avvenire anche dopo la stipula del contratto e per un campione selezionato di operatori economici, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sopra riportato;

evidenziato che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture il cui importo è pari o superiore ad euro 40.000,00 il controllo dei requisiti generali e speciali dichiarati è sempre effettuato nei confronti dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione;

richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 54/13 di data 22/04/21, con la quale sono state stabilite le tempistiche e le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativamente alle attività e ai procedimenti amministrativi di competenza del *Servizio Sostenibilità e transizione ecologica*;

ravvisata la necessità, tenuto conto di quanto esposto nei paragrafi precedenti, di provvedere alla modifica delle indicazioni contenute nella determinazione sopraindicata e di approvare nuove modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. per le attività e i procedimenti di competenza del *Servizio Sostenibilità e transizione ecologica* anche alla luce delle nuove disposizioni normative introdotte con il Decreto Legislativo n. 36/2023 e delle modifiche normative di cui, tra l'altro, alla Legge Provinciale n. 2/2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414,

immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale del 29/12/2023 n. 124 prot. n. 452108 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di fissare le modalità organizzative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. nell'ambito delle procedure di competenza del *Servizio Sostenibilità e transizione ecologica*, fermo restando il rispetto dell'eventuale normativa speciale che presiede a singoli procedimenti, secondo quanto di seguito esposto:

a) controllo generico per tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN), ricevute dallo scrivente Servizio nell'ambito delle procedure di sua competenza, all'atto della loro presentazione o dell'istanza che le contiene e comunque non oltre 15 giorni dal loro ricevimento, al fine di rilevare elementi di incoerenza palese, inattendibilità evidente delle informazioni o imprecisioni/omissioni nella loro compilazione;

b) nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000,00, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% dei soggetti destinatari della proposta di aggiudicazione, sia per quanto attiene ai requisiti generali che per quelli speciali. Tali controlli devono essere avviati non appena disposta la proposta di aggiudicazione e comunque non oltre 15 giorni dalla data medesima e devono essere costantemente monitorati nel loro svolgimento, eventualmente (ove necessario in ragione della tempistica di altre amministrazioni e strutture dell'Amministrazione comunale per il riscontro) procedendo a solleciti;

c) negli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro (o il diverso importo risultante da successive modifiche o adeguamenti normativi), il campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 10% dei soggetti affidatari (una su dieci a partire dalla prima in ordine cronologico prendendo di riferimento il protocollo del contratto). Il campionamento avviene inserendo la data e il numero di protocollo del contratto all'interno di un elenco comune per tutto il Servizio e selezionando, per il controllo, una domanda ogni 10 partendo dalla prima. Il campione si ritiene adeguatamente rappresentativo alla luce del numero di affidamenti di competenza dello scrivente Servizio. Tali controlli devono essere avviati entro sei mesi dalla data del contratto e devono essere costantemente monitorati secondo quanto appena indicato per la lettera b);

d) controllo puntuale nei casi dove sussistono dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 8 del Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati o in altri eventuali casi in cui sia ritenuto opportuno o necessario in ragione del regolare andamento dell'attività dell'Amministrazione, anche in virtù di disciplina di settore specifica;

e) nelle istanze di autorizzazione alla costruzione e modificazione di strutture sanitarie, all'esercizio di attività sanitaria o socio sanitaria o per ambulatorio veterinario, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse;

f) nelle istanze di autorizzazione all'esercizio di dighe di ritenuta, opere di sbarramento e traverse comprese fra 1000 mc. e 5000 mc. la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse;

g) nella misura del 10% (una su dieci a partire dalla prima) entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di autorizzazione per ciascuna delle ulteriori tipologie indicate nella Tabella allegata al *Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato*, approvato con D.C.C. 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con D.C.C. 12 settembre 2017 n. 113;

h) nelle comunicazioni per l'apertura di studi professionali nel campo sanitario la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 10% (una ogni dieci in ordine cronologico a partire dalla prima) entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse;

i) per tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) ricevute nei procedimenti relativi all'assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, altri benefici di tipo economico, con o senza bando, la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse;

j) per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e di atto notorio (DSAN) ricevute nel procedimento di cessione al *Rifugio per cani* del Comune di Trento di cani da parte di privati cittadini la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 100% entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse;

k) per tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) e tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) ricevute a vario titolo e relative ad ogni altra tipologia di atto la percentuale di dichiarazioni da sottoporre a controllo è pari al 10% entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse;

2. di specificare che quanto indicato al precedente punto 1 fa riferimento al numero delle istanze presentate anche se contenenti più dichiarazioni, come previsto dal *Disciplinare interno per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà*;

3. di privilegiare il controllo diretto ove possibile e ricorrere al controllo indiretto solo ove reso necessario dalla mancanza di collegamento informatico o dalla necessità di acquisire il documento cartaceo in originale;

4. di stabilire che le presenti modalità organizzative potranno essere oggetto di modifica,

laddove le necessità operative ne rendano evidente l'opportunità ed in caso di ulteriore modifica del quadro normativo di riferimento.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
arch. Paola Ricchi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 27/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SOSTENIBILITA' E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 54/ 38	di data 27/11/24

Oggetto: D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SS.MM. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO PER IL SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 2 dicembre 2024